



0000027-20/06/2011-DECP-UOPROT-P



Corte dei Conti

IL PRESIDENTE

VISTA la lettera del 13 giugno 2011, con la quale il Presidente della Corte costituzionale comunica che il giorno 30 luglio 2011 il Vice Presidente prof. Paolo Maddalena cesserà dalla carica di Giudice costituzionale per decorso del novennio dalla nomina e che, pertanto, si renderà vacante il seggio di giudice costituzionale la cui elezione spetta a questa magistratura;

VISTO l'art. 135 della Costituzione nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2;

VISTO l'art. 4 della citata legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2;

VISTO l'art. 2, primo comma, lettera c) della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai sensi del quale uno dei giudici costituzionali, la cui nomina spetta alle Supreme Magistrature ordinarie ed amministrative, è eletto da un collegio di cui fanno parte il Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri, il Procuratore generale ed i Vice Procuratori generali della Corte di conti;

CONSIDERATO che alla stregua dei lavori preparatori della richiamata normativa e della giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi in materia, vanno inclusi nella



Corte dei Conti

composizione del collegio i magistrati che rivestono le anzidette qualifiche e che svolgono funzioni di istituto, con esclusione quindi:

- a) dei Primi referendari e Referendari a qualsiasi funzione destinati;
- b) di quei magistrati delle qualifiche contemplate dall'art. 2, primo comma, lett c), della legge 11 marzo 1953, n. 87, che siano in aspettativa per qualsiasi causa ovvero in posizione di fuori ruolo per disimpegnare funzioni non d'istituto;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di presidenza n. 248/CP/2007 del 14 giugno 2007, concernente la dotazione organica del personale di magistratura presso gli Uffici e le Sezioni della Corte dei conti; n. 65/CP/2008 del 4 marzo 2008, concernente la rideterminazione dei soli posti di funzione di Presidente di sezione della Corte dei conti; n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, limitatamente ai collocamenti di magistrati in posizione di fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni estranee ai compiti di istituto;

RITENUTO, peraltro, che debbano far parte del collegio i Presidenti di sezione, i Consiglieri, i Vice Procuratori generali della Corte dei conti che, alla data della prima convocazione del collegio stesso, siano cessati dalla posizione di fuori ruolo per scadenza del termine stabilito dalla legge anche se non sia perfezionato il decreto di reinserimento in ruolo, atteso il valore meramente dichiarativo di tale decreto che dà atto di una situazione giuridica automaticamente realizzatasi il giorno della cennata scadenza:



Corte dei Conti

DECRETA

Art.1

E' convocato per il giorno 16 luglio 2011 alle ore 09,30, nell'Aula delle Sezioni Riunite, in Roma, il collegio per l'elezione di un giudice delle Corte costituzionale.

Del collegio fanno parte il Presidente della Corte dei conti, che lo presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri, il Procuratore generale e i Vice Procuratori generali della Corte stessa, con esclusione, fra essi, di quelli che si trovano in aspettativa per qualsiasi causa o in posizione di fuori ruolo per esercitare funzioni non di Istituto.

Del collegio fanno parte, altresì, quei Presidenti di sezione, Consiglieri e Vice Procuratori generali della Corte dei conti che siano cessati dalla posizione di fuori ruolo, ancorchè il provvedimento formale di reinserimento in ruolo non sia stato perfezionato.

Con successivo provvedimento saranno nominati tre scrutatori nelle persone di un Presidente di sezione e di due Consiglieri.

Art. 2

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto e l'urna sarà aperta dalle ore 09,30 alle ore 18,00 del predetto giorno.



Corte dei Conti

I componenti del collegio possono votare per un solo candidato. I nomi successivi al primo si considerano non scritti.

Sarà proclamato eletto il magistrato che avrà ottenuto il maggiore numero di voti, purchè il medesimo raggiunga la maggioranza assoluta dei suffragi dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, il collegio è convocato per il giorno successivo, alle ore 8,30 nella stessa sede, per procedere, dalle ore 8,30 alle ore 15,00, a votazione di ballottaggio sempre a scrutinio segreto, fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. E' proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto ed entra in ballottaggio il più anziano di età.

Luigi Giampaolino